



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N.12.... DEL5...AGO.. 2016

OGGETTO: Attribuzione delle deleghe in materia paesaggistica all'Unione Montana del Baldo - Garda, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 per i Comuni di Ferrara di Monte Baldo, Rivoli Veronese e San Zeno di Montagna (VR). Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui all'art. 45 ter, comma 3, della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

NOTE PER LA TRASPARENZA:

L'Unione Montana del Baldo-Garda ha comunicato l'istituzione di un Servizio Integrato per lo svolgimento delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio; le amministrazioni comunali di Ferrara di Monte Baldo, Rivoli Veronese e San Zeno di Montagna (VR), tutti facenti parte dell'Unione Montana, intendono aderire a tale Servizio. Il presente provvedimento revoca quindi le deleghe ai suddetti Comuni e per essi assegna le competenze amministrative in materia di paesaggio all'Unione Montana di appartenenza, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la nota dell'Unione Montana del Baldo-Garda prot. 703 del 15 luglio 2016 (acquisita al prot. regionale n. 274610 del 15 luglio 2016), con la quale il Presidente comunica l'attivazione presso l'Unione Montana del Servizio Integrato per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per il territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n. 11 del 14 luglio 2016 relativa all'istituzione del suddetto Servizio, che sarà gestito direttamente dall'Unione Montana e che verrà attivato, dopo apposito decreto della Regione, per i Comuni dell'Unione che intendono aderirvi;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visti gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;

Vista la DGR 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";

Verificato che l'art. 146, comma 6 del D.lgs. n. 42/2004 consente alla Regione di delegare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio non solo a comuni, province ed enti parco ma anche a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali stessi;

Constatato che il Servizio Integrato in questione, come descritto dalla suindicata deliberazione di Giunta dell'Unione n. 11/2016, assicura un adeguato livello di competenza tecnico-scientifica e garantisce la

differenziazione tra attività di tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, come richiesto dall'art. 146, comma 6, del D.lgs. 42/2004;

Constatato che al suddetto Servizio Integrato saranno affidate, per i Comuni che intendono aderirvi, tutte le funzioni amministrative in materia di paesaggio di cui all'art. 45 bis, comma 2, della legge regionale n.11/2004, ovvero:

- a) il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del Codice;
- b) l'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione, ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, del Codice;
- c) l'adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli articoli 167, commi 1, 2, 3 e 5 e 168 del Codice, in caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione.

Vista la DGR 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146, comma 6, D.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni. Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;

Visto il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco, in particolare il decreto 10 gennaio 2011, n. 1;

Verificato che i Comuni di Rivoli Veronese, Ferrara di Monte Baldo e San Zeno di Montagna erano stati inseriti in detto elenco (i primi due con DDR n. 134/2010 ed il terzo con DDR n. 1/2011), in quanto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;

Constatato che i suddetti Comuni hanno manifestato la volontà di aderire al Servizio Integrato per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio istituito presso l'Unione Montana del Baldo-Garda, come risulta dalle note trasmesse con la Delibera dell'Unione Montana n. 11/2016 nonché acquisite al protocollo regionale ai numeri, rispettivamente, 297376/2016, 266264/2016 e 297367/2016;

DECRETA

1. di prendere atto dell'istituzione del Servizio Integrato per l'esercizio della "funzione autorizzatoria in materia di paesaggio" presso l'Unione Montana del Baldo-Garda, disposta con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n. 11 del 14 luglio 2016;
2. di prendere atto della volontà dei Comuni di Ferrara di Monte Baldo, Rivoli Veronese e San Zeno di Montagna (VR) di aderire al suddetto Servizio Integrato per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art. 45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 per i territori di propria competenza;
3. di attribuire all'Unione Montana del Baldo-Garda, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del Dlgs n. 42/2004 la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 2) per i Comuni di Ferrara di Monte Baldo, Rivoli Veronese e San Zeno di Montagna;
4. di cancellare i suddetti Comuni dall'elenco degli enti idonei, e conseguentemente, di revocare le deleghe precedentemente attribuite in materia paesaggistica;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Unione Montana del Baldo-Garda, ai Comuni di Ferrara di Monte Baldo, Rivoli Veronese e San Zeno di Montagna (VR), nonché al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto e nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 45 ter, comma 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.

F.to arch. Vincenzo Fabris